REGOLAMENTO

per lo servizio

E PER

LA VIGILANZA DELLA ILLUMINAZIONE

DELLA CITTÁ DI NAPOLI

in conformità del Real Decreto del 26 di maggio 1827.

NAPOLI 1829.

Dalla Tipografia del Real Ministero di Stato
della Polizia Generale.

Digitized by Google

Digitized by Google

Il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale

Veduto il Real Decreto del dì 26 di maggio 1827 così concepito:

» Articolo 1. È rivocato l' articolo 47 del Decreto Organico » de' 16 giugno 1824 per la parte relativa all' approvazione So- » vrana quivi stabilita.

» Art. 2. In conseguenza il Regolamento contemplato nel ri- » detto articolo 47 si formerà dal Ministro Segretario di Stato » della Polizia Generale, e si pubblicherà in di lui nome.

» Art. 3. La redazione di tal Regolamento sarà uniforme alle » basi, che il cennato Ministro ci ha proposte così per la di- » sciplina di servizio, e distribuzione di sezioni ne' Quartieri di » Napoli, che per lo numero, denominazioni, soldi, classi, » nomine, ritiri, seguito, distintivi di uniformi, e doveri dei » divers' impiegati nel ramo suddetto. »

Determina quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Articolo 1.

Il ramo del servizio, e della vigilanza per la illuminazione della Città di Napoli è nella dipendenza del Prefetto di Polizia.

Digitized by Google

Art. 2.

La pianta della ripartizione topografica della Città, relativamente al servizio suddetto, sarà distinta in otto sezioni.

Art. 3.

Al servizio della illuminazione saranno destinati trentotto impiegati, cioè:

Ispettore	1
Controlloro	1
Invigilatori	35
Portiere	1
Totale . . .	38

Art. 4.

Gl' invigilatori saranno distinti in tre classi, oltre i soprannumerarj.

Undici apparterranno alla prima classe, otto alla seconda, ed otto alla terza. I soprannumerari anche saranno otto.

Art. 5.

La pianta topografica delle otto sezioni, di cui si è parlato nell' art. 2.° si formerà dall' Ispettore, e dal Controlloro, i quali se ne porranno di accordo, e poscia la presenteranno al Prefetto per essere approvata.

Essi prenderanno per base della pianta il numero de' fanali, dovendo ripartire le otto sezioni in modo, che ciascuna ne abbia approssimativamente eguale quantità, onde così ottenersi la possibile proporzione nel servizio degl' impiegati.

La pianta suddetta dovrà formarsi entro lo spazio di mesi tre a contare dal primo del prossimo entrante mese di settembre, e se sia possibile ancor prima, ed in tale intervallo il servizio della illuminazione si proseguirà nello stato attuale da' nuovi impiegati.

Art. 6.

Ad ogni sezione il Prefetto destinerà quattro Invigilatori, cioè uno da ciascuna delle tre classi, ed il quarto da' soprannumerarj.

Art. 7.

Ogni sezione avrà un registro per annotarvisi tutte le particolarità del servizio notturno degl' Invigilatori. Un altro registro servirà per le incumbenze del Controlloro.

Il Ministro della Polizia Generale farà somministrare i registri suddetti secondo i modelli, che il Prefetto formerà.

Art. 8.

I fondi, che finora si trovano assegnati per lo pagamento degl' impiegati nel ramo della illuminazione, cioè quelli, che mensualmente, e rispettivamente si somministrano dalla Città di Napoli, e dall' appaltatore della illuminazione, restano esclusivamente addetti al ramo stesso, giusta le norme, che in appresso verranno stabilite.

Art. 9.

Gl' impiegati della illuminazione, de' quali si è fatta menzione nell' articolo 3.° saranno per questa prima volta nominati dal Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

Ne' casi di nomine successive è attribuita al Prefetto quella degl' Invigilatori di terza classe, degl' Invigilatori soprannumerarj, e del Portiere, previa però l' approvazione del suddetto Ministro.

Tra gl' Invigilatori di 1.° classe il Ministro medesimo ne destinerà due alla immediazione dell' Ispettore, ed uno a quella del Controlloro.

Art. 10.

Nelle promozioni si avranno presenti i requisiti d' idoneità,

Digitized by Google

di energia, di assiduità, e di esattezza. L'anzianità sarà preferita soltanto quando concorrano i requisiti sopra espressi.

Rimarrà in arbitrio del Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale di prescegliere l'Ispettore, ed il Controlloro da qualsivoglia delle classi inferiori degl' impiegati suddetti, ed anche fuori di esse, se l'occorrenza così esigesse.

TITOLO II.

De' soldi di attività, e di ritiro.

ART. 11.

Agl' impiegati, di cui è stato proposito nell' articolo 3., si assegnano i soldi mensuali nelle proporzioni qui appresso notate, cioè:

All' Ispettore.	D. 40.
Al Controlloro	» 40.
Agl' Invigilatori di 1.ª classe. . . .	» 15.
Agl' Invigilatori di 2.ª classe. . . .	» 10.
Agl' Invigilatori di 3.ª classe. . . .	» 8.
A' Soprannumerarj	» 5.
Al Portiere.	» 7.

Niuno avrà dritto ad indennità di sorta alcuna.

Pe' tre Invigilatori di 1.ª classe, destinabili alla immediazione dell' Ispettore, e del Controlloro, giusta l' art. 9, il soldo in vece di ducati quindici sarà di ducati venti al mese per ciascuno, durante però l' incarico di tale immediazione.

ART. 12.

Gl' impiegati attuali, che si trovano in possesso di un soldo maggiore di quelli fissati nell' articolo precedente, continueranno a percepire il pristino soldo, finchè apparterranno al ramo della illuminazione.

Art. 13.

Gl' impiegati attuali, a cui per effetto della nuova nomina spetterebbe un soldo maggiore di quello, che ora percepiscono, non potranno godere del dippiù, se non a misura delle vacanze delle piazze di ritiro, e secondo che cesseranno le gratificazioni personali, di cui alcuni impiegati sono in possesso. In tali casi verrà ripianato il *deficit* de' nuovi soldi con la gradazione di preferirsi sempre l' anteriorità delle nomine antiche.

Art. 14.

L' istessa regola valerà per coloro che trovansi ora servendo da Soprannumerarj gratuitamente, ed a' quali per effetto della nuova nomina viene stabilito un soldo. Essi cominceranno a percepirlo nel tempo, e ne' modi sopraespressi.

Art. 15.

Sono eccettuati da queste regole l' Ispettore, ed il Portiere.

L' Ispettore percepirà dal giorno della sua nomina a conto del soldo la somma residuale, che in ogni mese risulta dagl' indicati due fondi della illuminazione, detratt' i soldi di attività su le basi attuali, di gratificazione, e di ritiro. Per lo dippiù, che manca a' ducati quaranta del di lui soldo mensuale, sarà preferito a tutti gli altri Impiegati ne' casi di vacanze delle piazze di ritiro, o di cessazione delle gratificazioni personali.

Il Portiere goderà dal giorno della sua nomina l' intero soldo.

Art. 16.

Gl' impiegati attuali, che verranno posti al ritiro, riceveranno mensualmente i soldi, di cui sono ora in possesso, detrattane solamente la sesta parte.

Art. 17.

Le piazze di ritiro non si provvederanno ne' casi di vacanza, dovendo rimaner abolite per adeguarsi i soldi degl' impiegati attivi.

Digitized by Google

ART. 18.

Tanto gl' impiegati attivi, quanto quelli, che saranno chiamati al ritiro, proseguiranno a percepire i soldi rispettivi sopra ciascuno de' due fondi addetti alla illuminazione, dove attualmente si trovano loro assegnati, serbandosi la stessa ripartizione, meno per la sesta parte de' soldi di ritiro, che dee rimaner detratta, giusta il precedente art. 16.

TITOLO III.

De' distintivi degl' Impiegati della illuminazione.

ART. 19.

Gl' impiegati, che han formato oggetto dell'articolo 3.° useranno l' abito di color d' olio oscuro con collaretto rosso, e con bottoni di metallo bianco, cappello appuntato senza fiocchi, e senza coccarda. Useranno la spada anche senza fiocchi.

Avranno sul collaretto, e su i paramani le bacchette di argento colle differenze che seguono:

L' Ispettore, ed il Controlloro porteranno sul collaretto, e su i paramani le bacchette di argento, giusta l' annesso modello numero 1, cioè della dimensione di quattro quinti di oncia di palmo, non compresa la linea superiore.

Gl' Invigilatori di 1.ª classe avranno sul collaretto, e su i paramani le bacchette di argento, giusta l' annesso modello num. 2, cioè della dimensione di due quinti di oncia di palmo, non esclusa la linea superiore.

Gl' Invigilatori delle altre classi, e gl' Invigilatori soprannumerarj avranno le bacchette di argento della stessa dimensione di due quinti di oncia di palmo nella sola estremità superiore del collaretto, e su i paramani.

Il Portiere avrà soltanto a' paramani la bacchetta d' argento di due quinti di oncia di palmo.

ART. 20.

L'abito co' distintivi suddetti sarà di precisa obbligazione pegl' impiegati della illuminazione, allorchè disimpegnano i doveri di servizio.

TITOLO IV.

De' doveri degl' impiegati della illuminazione.

ART. 21.

L' Ispettore vigila su lo stato generale della illuminazione, e per la manutenzione de' fanali di tutte le sezioni.

Eseguisce in ogni notte delle ispezioni in ore diverse, ed incaricherà contemporaneamente gl' Invigilatori della sua immediazione per far loro eseguire delle visite, secondo le direzioni, che stimerà di dare a' medesimi.

Ha la corrispondenza col Prefetto, al quale deve in ogni mattina dirigere un rapporto generale del servizio notturno.

Riceve dagl' Invigilatori delle Sezioni i rapporti giornalieri, e comunica ad essi le particolarità di servizio, e tutte le disposizioni, che occorrono.

Veglia su i loro andamenti, ed esattezza nel servizio, potendo con motivato rapporto provocare dal Prefetto i temperamenti, che convenissero per le mancanze degl' Invigilatori

Adempisce a tutti gli altri ordini, che il Prefetto crederà di dargli.

ART. 22.

Il Controlloro, indipendentemente dall' Ispettore, esercita anch' egli la sopravveglianza notturna in tutte le sezioni, e potrà incaricare, secondo che stimi, anche l' Invigilatore, ch' è alla di lui immediazione.

Riferisce in ogni mattina al Prefetto le irregolarità, che abbia rimarcate nella illuminazione, o nel servizio degl' Invigilatori.

Digitized by Google

Porta innanzi il registro di controllo, nel quale si annotano tutte le contravvenzioni risultanti dal rapporto generale dell' Ispettore.

Espone al Prefetto le mancanze, nelle quali incorra l' Invigilatore destinato alla sua immediazione.

Eseguisce tutte le altre disposizioni del Prefetto.

ART. 23.

Gl' Invigilatori alla immediazione dell' Ispettore, e del Controlloro sono obbligati alle ispezioni notturne, secondo che costoro prescriveranno loro.

ART. 24.

Assisteranno periodicamente presso i medesimi per la corrispondenza, pe' registri, e per ogni altro incarico dipendente dal ramo, a cui sono addetti.

ART. 25.

Gl' Invigilatori destinati alle Sezioni, eseguiranno il servizio, ed il giro notturno delle Sezioni rispettive nel modo, e secondo l' orario, che determinerà il Prefetto, il quale potrà avvalersi del parere dell' Ispettore, e del Controlloro per questa parte di servizio.

Debbono inoltre gl' Invigilatori suddetti accorrere in ogni urgenza d' incendio, di rissa, di aggressione, ed in qualsivoglia altro caso, che comprometta l' ordine pubblico, e la sicurezza individuale nel perimetro della propria Sezione, cooperando a dar soccorso, a trattenere i colpevoli, a non far sottrarre gli oggetti di convinzione, ed a spedire subito l' avviso di tali avvenimenti alla Polizia ordinaria del quartiere, a cui la sezione appartiene.

Noteranno nel registro della sezione tutte le circostanze del servizio eseguito, e faranno in ogni mattina rapporto distinto all' Ispettore.

Digitized by Google

Art. 26.

Il Portiere è obbligato ad assistere presso l' Ispettore, a rilevare in ogni mattina i rapporti degl' Invigilatori da tutte le Sezioni, e presentarli all' Ispettore medesimo, come altresì di ricapitare ogni altra corrispondenza relativa al servizio della illuminazione.

Art. 27.

Il Prefetto, intesi l' Ispettore ed il Controlloro (se lo giudica opportuno) emetterà le istruzioni pratiche per tutte le occorrenze del servizio della illuminazione, per la formazione de' registri delle sezioni, e di quello del controllo, come anche per ogni altra particolarità, che possa riguardare un tal ramo, dandone partecipazione al Ministro.

Art. 28.

Il Prefetto medesimo per la parte, che lo concerne, avrà cura dell' esatta osservanza di questo regolamento, che dovrà aver vigore dal primo dell' entrante mese di settembre.

Napoli 24 di agosto 1829.

INTONTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

Veduto il Regolamento di questa data per lo servizio, e per la vigilanza della illuminazione della Città di Napoli.

Determina quanto segue:

Articolo. 1.

D. Gennaro Cioffi è nominato Ispettore della illuminazione. D. Gennaro Cosenza, che per effetto di nomine Ministeriali degli anni 1812 e 1815 è Commessario della illuminazione, eserciterà le funzioni di Controlloro della illuminazione medesima.

Ciascuno di essi percepirà il soldo di ducati quaranta al mese, senz' aver dritto ad indennità di sorta alcuna.

A riguardo del signor Cioffi si osserverà la regola stabilita nell' articolo 15 del Regolamento suddetto.

Il signor Cosenza poi continuerà a godere di altri ducati diece mensuali, che finora gli sono stati corrisposti su i fondi del ramo stesso. Da ogg' innanzi i suddetti ducati diece gli saranno pagati a titolo di gratificazione personale da' fondi medesimi, finchè per effetto di altro destino non ottenga il ragguaglio cumulativo del soldo attuale, e della gratificazione.

Art. 2.

Sono nominati Invigilatori di 1.ª classe col soldo di ducati quindici al mese per ognuno:

D. Giuseppe Giannini.
D. Michele de Bono.
D. Natale del Gaudio.
D. Filippo Schioppa.

Digitized by Google

D. Giovanni Lepinois.
D. Gennaro Cestari.
D. Salvatore de Simone.
D. Gennaro Mastrojanni.
D. Francesco Capobianco.
D. Giuseppe Gentile.
D. Giuseppe Cottone.

I suddetti Giannini, de Bono, e del Gaudio saranno addetti alla immediazione dell' Ispettore, e del Controlloro, secondo la destinazione, che rispettivamente verrà loro comunicata. Durante siffatta destinazione il di loro soldo mensuale sarà di ducati venti per ciascuno.

ART. 3.

Sono nominati Invigilatori di 2.ª classe col soldo di ducati diece al mese per ognuno.

D. Arcangiolo Altieri.
D. Raimondo Breglia.
D. Giuseppe de Luca.
D. Domenico Deciano.
D. Francesco Peluso.
D. Gennaro Capaldo.
D. Filippo Martinelli.
D. Gennaro Buonocore.

ART. 4.

Sono nominati Invigilatori di 3.ª classe col soldo di ducati otto al mese per ciascuno.

D. Gennaro Tramaglia.
D. Paolo Rossi.
D. Marcello Gubitosi.
D. Domenico Provenzano.
D. Giuseppe Gaito.

Digitized by Google

D. Francesco Cimmino.

D. Giuseppe Cassese.

D. Antonio Campese.

ART. 5.

Sono nominati Invigilatori soprannumerari col soldo di ducati cinque al mese per ognuno.

D. Carlo Riccio.

D. Pasquale Finati.

D. Giovanni Auletta.

D. Giovanni Molinari.

D. Carmine Peluso.

D. Gabriele Boccalini.

D. Pietro Buonocore.

D. Vincenzo Garofalo.

ART. 6.

Gabriele de Paola è nominato Portiere della illuminazione col soldo di ducati sette al mese.

ART. 7.

D. Cristiano Giambarba, Ispettore di 1.ª classe della Polizia ordinaria, che provvisoriamente fu incaricato per lo ramo della illuminazione, ritornerà alle sue pristine funzioni.

Benvero proseguirà a godere la gratificazione personale di ducati diece mensuali, che gli si corrispondeva da' fondi della illuminazione, e che da ogg' innanzi riceverà con l' istesso titolo, e da' fondi medesimi, finchè per effetto di altra destinazione non ottenga un ragguaglio cumulativo dell' attuale soldo, e della sudetta gratificazione.

ART. 8.

La percezione de' nuovi soldi si regolerà giusta le norme prescritte negli articoli 13 14 15 e 18 del citato Regolamento da aver luogo nel dì primo dell' entrante mese di settembre.

Digitized by Google

ART. 9.

Sono chiamati al ritiro.

D. Giuseppe Barberio.

D. Gaetano Zuccaro.

D. Francesco Florentino.

D. Errico Mansone.

D. Giovanni de Rosa.

I soldi che attualmente essi percepiscono sul ramo della illuminazione, cioè Barberio in ducati quindici, Zuccaro in ducati sei, Florentino in ducati cinque, Mansone in ducati diece, e de Rosa in ducati cinque al mese, restano diminuiti della sesta parte. Quindi da ogg' innanzi avranno per ogni mese Barberio ducati dodici, e grani cinquanta; Zuccaro ducati cinque; Florentino ducati quattro e grani venti; Mansone ducati otto, e grani quaranta, e de Rosa ducati quattro e grani venti.

Questi soldi saranno percepit' in conformità dell' articolo 18 del Regolamento.

Nel caso di morte o che alcuno de' suddett' individui andasse ad occupare qualsivoglia impiego, cesseranno le somministrazioni de'soldi di ritiro, e le piazze suddette resteranno abolite per ragguagliarsi gradatamente i soldi degl' impiegati attivi, secondo ciò, che si è detto nell' articolo 17 del citato Regolamento.

ART. 10.

Qualunque altra somministrazione mensuale, che si trovasse attualmente fissata in favore degl' impiegati della illuminazione su la contabilità del Ministero, o della Prefettura di Polizia a considerazione, e titolo soltanto dell' impiego nella illuminazione, e che non è specificata in questa Determinazione, s' intende soppressa.

Napoli 24 di agosto 1829.

INTONTI.

BIBLIOTECA NAZ. INCUNABOLI VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google